PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 16 (Capitolato Allegato F)

Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta il potere con una moderata spesa procurare la traversata con un cavalcavia o sottovia, questo modo di attraversamento dovra′ essere preferito.

In tal caso si dovra′ conservare alle strade nazionali in questi passaggi la larghezza di metri 6, e quella di 5 o 4 metri alle strade comunali, secondo la loro maggiore o minore importanza. L′altezza dalla chiave dei viadotti sopra il piano della strada ordinaria non potra′ esser minore di 5 metri; quella dei cavalcavia sulla strada ferrata non potra′ esser minore di metri 4 e centimetri 60 sopra i regoli.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it